

**DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017
16/2017/R/EFR**

**RICONOSCIMENTO, A SARLUX S.R.L., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI
ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2010, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO
IGCC DI SARROCH**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 gennaio 2017

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 347/2016/E/efr (di seguito: deliberazione 347/2016/E/efr);
- il parere 4390/2007 rilasciato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE), del 24 ottobre 2016 (di seguito: lettera del 24 ottobre 2016);
- la lettera di Sarlux S.r.l., del 17 novembre 2016 (di seguito: lettera del 17 novembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;

- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l’obbligo), limitatamente all’energia elettrica prodotta da impianti per i quali si applica il predetto obbligo e ceduta al GSE nell’ambito di convenzioni di cessione destinata;
- il punto 1, della deliberazione 113/06, ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR;
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi dei diversi anni; in particolare, per l’obbligo dell’anno 2010 (riferito alle produzioni del 2009), il valore V_m è stato definito con la deliberazione 81/2012/R/eel, in misura pari a 52,14 €/CV.

CONSIDERATO CHE:

- l’impianto IGCC di Sarroch è costituito da tre sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- l’energia elettrica, prodotta nell’anno 2009 dalla sezione 3 dall’impianto IGCC di Sarroch, pari a 1.301,165 GWh, non era stata inizialmente contabilizzata ai fini dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo a Sarlux S.r.l. per l’anno 2010 poiché tale sezione, a differenza delle altre due, era classificata come cogenerativa rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02; conseguentemente, tale energia non era stata considerata nemmeno ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo e operato con la deliberazione 81/2012/R/eel;
- con la deliberazione 347/2016/E/efr, l’Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l’impianto IGCC di Sarroch, tra l’altro, ha prescritto al GSE di

assoggettare Sarlux S.r.l. all'obbligo di acquisto dei certificati verdi anche in relazione all'energia elettrica prodotta nell'anno 2009 dalla sezione 3 del medesimo impianto;

- il GSE, in attuazione della deliberazione 347/2016/E/efr, con lettera del 24 ottobre 2016, ha comunicato a Sarlux S.r.l. la necessità di acquistare ulteriori 68.962 certificati verdi e che essi possono essere acquistati presso il medesimo GSE al prezzo di 113,10 €/CV (pari al prezzo di offerta dei certificati verdi nella titolarità del GSE relativo all'anno d'obbligo 2010), per un totale di 7.799.602,20 euro;
- l'acquisto, da parte di Sarlux S.r.l., dei certificati verdi necessari per adempiere all'obbligo di cui al precedente alinea comporta un beneficio per il sistema elettrico (e, in particolare, nel caso di acquisto dei certificati verdi nella titolarità del GSE, uno sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate) e, al tempo stesso, l'insorgere, in capo alla medesima società, di un maggiore onere per il quale, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto IGCC di Sarroch nel 2009 è stata quasi interamente ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 (4.066,224 GWh a fronte di 4.066,306 GWh complessivamente prodotti);
- Sarlux S.r.l., con la lettera del 17 novembre 2016, ha chiesto di effettuare una compensazione tra gli importi dovuti al GSE in attuazione della deliberazione 347/2016/E/efr e quelli alla medesima dovuti ai sensi della deliberazione 113/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che il GSE, nel dare seguito alla deliberazione 347/2016/E/efr, effettui una compensazione tra i maggiori oneri da imputare a Sarlux S.r.l. per l'acquisto dei certificati verdi necessari (come quantificati dal medesimo GSE) e gli oneri da riconoscere alla medesima secondo le modalità di cui alla deliberazione 113/06 (entrambi afferenti alla produzione dell'anno 2009), accogliendo, pertanto, la richiesta formulata da Sarlux S.r.l., poiché sono già disponibili tutti gli elementi necessari;
- quantificare gli oneri da riconoscere a Sarlux S.r.l., in attuazione della deliberazione 113/06, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE e di quelli in possesso dell'Autorità, applicando il valore V_m quantificato, per l'obbligo dell'anno 2010 riferito alle produzioni del 2009, in 52,14 €/CV (cioè 52,14 €/MWh poiché 1 CV = 1 MWh), come meglio dettagliato nell'*Allegato A*;
- prevedere che gli oneri, di cui ai precedenti alinea, oggetto di riconoscimento, siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 50 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. di prevedere che il GSE, nel dare seguito alla deliberazione 347/2016/E/efr, effettui una compensazione tra i maggiori oneri da imputare a Sarlux S.r.l. per l'acquisto dei certificati verdi necessari (come quantificati dal medesimo GSE) e l'importo di cui al punto 2;
2. di quantificare gli oneri da riconoscere a Sarlux S.r.l., in attuazione della deliberazione 113/06 per l'obbligo dell'anno 2010 riferito alle produzioni del 2009, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con la deliberazione 81/2012/R/eel, pari a 3.595.470,12 euro;
3. di prevedere che gli oneri oggetto di riconoscimento, al punto 2, siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 50 del Testo Integrato Trasporto;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Sarlux S.r.l., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni